



# ORDINANZA

## MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI ASCONA

### IL MUNICIPIO DI ASCONA

Richiamati gli artt. 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza del 15 ottobre 2007.

ordina:

#### **Art. 1 Oggetto e campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Ascona.

#### **Art. 2 Scopo**

La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

- a. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b. tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti;
- c. monitorare e migliorare la gestione del traffico.

#### **Art. 3 Principi**

1. E' esclusa la videosorveglianza di aree private.



2. La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice Penale Svizzero).
3. Il Municipio , dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

#### **Art. 4 Utilizzazione**

1. Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.
2. La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24h su 24h mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.
3. La posa di apparecchi di videosorveglianza di tipo fisso è decisa dal Municipio mentre la videosorveglianza mobile è ordinata dal Comando di Polizia, previo informazione al Capo-dicastero.

#### **Art. 5 Informazione**

1. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare l'indicazione del servizio responsabile.
2. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

#### **Art. 6 Autorizzazioni**

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato della centrale operativa della Polizia comunale, previa specifica formazione sul funzionamento dei sistemi informatici, sui doveri, diritti e responsabilità.
- 2.
3. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso ai militi del servizio di polizia abilitati all'uso delle specifiche apparecchiature. Ogni accesso e prelievo di dati registrati deve essere riportato su di un foglio rapporto dove sono menzionati durata e orario dell'accesso così come l'orario e la durata della registrazione dei dati registrati.
4. In casi particolari il Comando della Polizia comunale è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando stesso.

**Art. 7 Protezione dei dati**

Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

**Art. 8 Violazione delle prescrizioni di utilizzo**

Eventuali utilizzi contrari alle disposizioni sopra indicate e in particolare l'accesso alla visualizzazione di dati registrati senza autorizzazione sono punite dal Municipio conformemente all'art. 55 Rod.

**Art. 9 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC e sostituisce la precedente del 22 gennaio 2013

Per il Municipio

Risoluzione municipale 473 del 2 aprile 2014

Esposta agli albi comunali dal 3 aprile 2014